

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 5

Il comma n. 5 dell'Art. 4 prevede che le assemblee elettorali debbano svolgersi prima dei 60 gg. dello inizio del Congresso.

Al fine di contenere i tempi e di consentire:

a) ai delegati congressuali un maggior periodo per poter approfondire le tematiche congressuali e per poter presentare proposte di deliberati;

b) Al 25% dei Presidenti dei COA ed al 25% dei Delegati di proporre integrazioni dell'ODG del Congresso ex Art. 3 comma 5 del regolamento

sarebbe opportuno anticipare tale termine di 30 gg.

Si propone pertanto di individuare in 90 gg. prima dell'inizio del Congresso il termine per l'elezione dei delegati e di precisare l'effettiva norma di riferimento per lo svolgimento del procedimento elettorale.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

5. Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno ~~sessanta~~ **novanta** giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e/o regolamentari relative alle elezioni per il rinnovo dei COA vigenti alla data di svolgimento dell'assemblea limitatamente a composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati per in casi di cui all'art. ~~28, comma 6, della legge professionale~~ **16 della L. n. 113/17.**

6. In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi dello stesso genere colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

7. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

8. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto o in eccesso.

10. In ossequio all'art. 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei Delegati da eleggere, il voto deve essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto o in eccesso.

11. È consentito l'utilizzo di sistemi informatici di voto e di scrutinio nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato A).

12. I reclami relativi allo svolgimento ed all'esito delle operazioni elettorali devono essere depositati, anche a mezzo pec, a pena di inammissibilità alla segreteria del COA di appartenenza del reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; la segreteria del COA li trasmette, senza indugio, **via PEC**, alla Commissione verifica poteri di cui all'art. 3 comma 13.

13. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge professionale le spese per la partecipazione dei Delegati al Congresso, per quanto concerne la quota di iscrizione, il viaggio di andata e ritorno ed il soggiorno alberghiero, salvo più favorevole determinazione del COA, sono a carico del bilancio dell'Ordine di appartenenza con le modalità dallo stesso stabilite.

14. I Delegati rimangono in carica sino all'apertura dei lavori del successivo Congresso.

15. Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circondariale è determinato in misura di un Delegato fino a cinquecento iscritti e da un successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli iscritti dell'Ordine meno numeroso.

16. Ai fini di cui al comma precedente il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente alla data di convocazione del Congresso.